



**I.C. ALTO CASERTANO**  
**C.F. 95022400618 C.M. CEIC8BE00B**

A3FD5BE - Uffici di Segreteria

Prot. 0006167/U del 28/09/2025 18:58

## **Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano”**

Istruzione del primo ciclo nei comuni di

ROCCAMONFINA-ROCCAD'EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICILLI

**Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280**

[ceic8be00b@istruzione.it](mailto:ceic8be00b@istruzione.it) ♦ [ceic8be00b@pec.istruzione.it](mailto:ceic8be00b@pec.istruzione.it) ♦ <http://www.icaltocasertano.edu.it>

**Codice meccanografico CEIC8BE00B ♦ Codice Fiscale 95022400618**

**Al personale Docente ed ATA**  
**All' ufficio personale per competenza**  
**Alla RSU d'Istituto**  
**Alla DSGA**  
**sito web**

**Oggetto: Regolamentazione per beneficiare dei permessi retribuiti per motivi personali e dei permessi brevi**

### **Riferimenti normativi:**

I permessi in esame non sono disciplinati dal CCNL 2019/21 per le tutte le categorie di personale docente, ma per gli stessi bisogna fare riferimento a:

- CCNL 2007 scuola per i docenti a tempo indeterminato;
- CCNL 2019/21 per i docenti con contratto a tempo determinato al 30/06 e al 31/08;
- CCNL 2019/21 per i docenti con contratto di supplenza breve.

### **Docenti a tempo indeterminato**

I permessi per motivi personali o familiari sono disciplinati dall'art. 15/2 del CCNL 2007, in base al quale i docenti di ruolo:

1. hanno diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione;
2. fruiscono per gli stessi motivi (personali o familiari) e secondo le medesime modalità dei sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalla condizioni previste per la fruizione delle medesime ferie, ossia il fatto che la sostituzione debba avvenire con personale in servizio nella scuola e senza determinare oneri per l'amministrazione.

Considerata la dizione letterale della disposizione contrattuale, i tre di permesso in parola (punto 1 sopra riportato) non sono concessi dal dirigente scolastico ma spettano a seguito dell'istanza presentata. Il compito del dirigente è solo quello di controllare la correttezza formale dell'istanza,

ivi compresa la presenza della motivazione per cui i giorni sono chiesti, motivazione da attestare anche tramite autocertificazione.

Quanto detto vale anche per i sei giorni di ferie (punto 2 sopra riportato) fruiti come motivi personali o familiari, indipendentemente dal fatto che l'interessato sia sostituito o meno con personale in servizio nella scuola e che determini o meno oneri per l'amministrazione.

#### Docenti al 31/08 e al 30/06

I permessi per motivi personali o familiari del personale docente a tempo determinato con contratto al 31/08 e al 30/06 sono disciplinati dall'art. 35, comma 12, del CCNL 2019/21:

*Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione...*

Come si evince dal testo sopra riportato la disciplina dei permessi in parola è la medesima di quella del personale di ruolo. Pertanto, i tre di permesso non sono concessi dal dirigente scolastico ma spettano a seguito della domanda presentata. Il compito del dirigente è solo quello di controllare la correttezza formale dell'istanza, ivi compresa la motivazione per cui i giorni sono chiesti, motivazione da attestare anche tramite autocertificazione.

#### Docenti con contratto di supplenza breve

L'art. 35 del CCNL 2019/21 al comma 13 dispone:

*Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.*

Diversamente dai colleghi di ruolo e con contratto al 30/06 e al 31/08, i docenti con contratto di supplenza breve hanno diritto a sei giorni di permesso per motivi personali o familiari, tuttavia tali giorni non sono retribuiti, per cui non sono utili ai fini né giuridici né economici.

Per la domanda, la motivazione e il ruolo del dirigente vale invece quanto già riportato.

**Si specifica che la domanda va presentata almeno tre giorni prima, utilizzando il servizio di segreteria digitale.**

**In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, in tal caso andrà inviata anche comunicazione all'attenzione del Dirigente Scolastico inviando una email all'indirizzo della scuola.**

**Le medesime procedure sono valide anche in caso di richieste di permessi brevi.**

**Si precisa che i permessi brevi potranno essere fruiti per il personale docente in un massimo di 2 ore giornaliere e comunque per la durata della metà del proprio orario di servizio, in un massimo per anno scolastico di 25 ore per i docenti della scuola dell'infanzia, 22 ore per i docenti della scuola primaria e 18 per i docenti della scuola secondaria di I grado.**

**Per il personale ATA invece, le ore per poter fruire di un permesso breve sono pari ad un massimo per giornata lavorativa di 3 e comunque per la durata della metà del proprio orario di servizio, in un massimo di 36 ore per anno scolastico.**

*Confido in una fattiva collaborazione.*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Michele CECARO**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993